



Comune di Casalromano

Provincia di Mantova

Codice Ente 10830

DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 29/03/2007
Prot.

ORIGINALE /COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1° convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' I.R.P.E.F. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA.

L'anno 2007 addi VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1) Bonsignore Luca	Sindaco	si	
2) Brignani Denis	Consigliere.....	si	
3) Longhini Francesco	Consigliere.....	si	
4) Ferrari Mauro	Consigliere.....	si	
5) Zanelli Silvio	Consigliere.....	si	
6) Buccella Sergio	Consigliere.....		si
7) Brentonico Roberto	Consigliere.....	si	
8) Cosini Monica	Consigliere.....	si	
9) Uggeri Giorgio	Consigliere.....	si	
10) Balzani Dario	Consigliere.....	si	
11) Bettegazzi Valentina	Consigliere.....	si	
12) Camozzi Raffaella	Consigliere.....	si	
13) Zorza Mauro	Consigliere.....	si	
	Totali	12	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Scibilia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bonsignore Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto posto al N. 8 dell'ordine del giorno.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO – PRESIDENTE
f.to Dott. Luca Bonsignore

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Graziella Scibilia

.....

.....

N..... Reg. pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, e che in pari data è stato comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
f.to Santina Ponzoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Graziella Scibilia

.....

.....

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del comma 3° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in data

Casalromano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Graziella Scibilia

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li.....

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luca Bonsignore

Dott.ssa Graziella Scibilia

.....

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le entrate proprie, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta.

VISTA la L. 27 dicembre 1997, n°449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n°360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

VISTO l'art. 3 della L. 27 dicembre 2002, n°289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003.

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della L. 27 dicembre 2006, n°296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

CONSIDERATO che le suddette modifiche prevedono che i comuni possano, con approvazione di apposito regolamento, disporre l'istituzione e la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F.

PRESO ATTO che la nuova stesura della norma concede la possibilità ai comuni di portare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento senza ulteriori vincoli (limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa).

VISTE:

- la deliberazione C.C. n. 52 del 20.12.1999, esecutiva, con la quale veniva istituita l'addizionale IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali per l'anno 2000;
- la deliberazione C.C. n. 43 del 18.12.2000, esecutiva, con la quale veniva aumentata di ulteriori 0,2 punti percentuali per l'anno 2001;
- la deliberazione C.C. n. 3 del 25.2.2002, esecutiva, con la quale veniva aumentata di ulteriori 0,1 punti percentuali per l'anno 2002 pari a complessivi 0,5 punti percentuali;
- la deliberazione C.C. n. 3 del 17.3.2003, esecutiva, con la quale veniva confermata l'aliquota di 0,5 punti percentuali per l'anno 2003;
- la deliberazione C.C. n. 2 del 23.02.2004, esecutiva, con la quale veniva confermata l'aliquota di 0,5 punti percentuali per l'anno 2004;
- la deliberazione C.C. n. 4 del 15.02.2005, esecutiva, con la quale veniva confermata l'aliquota di 0,5 punti percentuali per l'anno 2005;
- la deliberazione C.C. n. 7 del 30.03.2006, esecutiva, con la quale veniva confermata l'aliquota di 0,5 punti percentuali per l'anno 2006.

VISTO l'art. 53 comma, 16 della legge 23 dicembre 2000, n°388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n°488, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale

comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n°60, e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

VISTO il decreto del Ministero dell'interno in data 30 novembre 2006 (G.U. n°287 in data 11 dicembre 2006) con il quale è stato prorogato al 31 Marzo 2007 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTA la bozza di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che va a disciplinare il tributo di cui trattasi e che si allega alla presente deliberazione.

VISTO il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n°267/2000.

VISTO il T.U. Ordinamento Enti locali, approvato con D.Lgs n°267/2000.

VISTI lo Statuto Comunale ed il regolamento di Contabilità.

Aperta la discussione, il consigliere di maggioranza Cosini Monica chiede se l'applicazione dell'aliquota massima dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sia l'unica alternativa possibile.

Il Sindaco risponde che le ragioni di bilancio inducono a questa valutazione.

Dopo vari altri interventi, chiusa la discussione.

Con voti favorevoli n. 7 , n. 4 contrari (Balzani, Bettegazzi, Camozzi, Zorza) e n. 1 astenuto (Cosini) legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di approvare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446 e dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n°360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare atto che le disposizioni di cui al regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF entreranno in vigore a far data dal 1° Gennaio 2007 ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. n°388/2000.
3. Di stabilire in 0,8 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche I.R.P.E.F. per l'anno 2007.
4. Di dare atto che l'applicazione dell'addizionale comporta un gettito presunto di € 112.000,00
5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell' economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del D.L.gs. n°446/1997.
6. Di pubblicare la presente deliberazione su sito internet www.finanze.it, individuato con decreto interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n°360/1998.
7. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario degli adempimenti connessi alla pubblicazione della presente, come indicato al precedenti punti 5 e 6.



Comune di Casalromano

Provincia di Mantova

Allegato a deliberazione
C.C. n° 8 del 29/03/2007

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*Scibilia d.ssa Graziella*)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*Rag. Ilaria Turrini*)

IL SINDACO
(*Dott. Luca Bonsignore*)

Articolo 1

È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2007 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura dello 0,8%.

Articolo 2

La variazione dell'aliquota è disposta annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione anche in assenza dei decreti stabiliti dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs 360/98 e s.m.. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, l'aliquota si intende prorogata di anno in anno.

Articolo 3

Non è stabilita alcuna soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 917/86 . L'addizionale è dovuta da coloro che hanno il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio 2007.

Articolo 4

Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota di cui all'art. 1 al reddito imponibile dell'anno precedente.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del DPR 917/86, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 DPR 600/73, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

Articolo 5

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente attraverso apposito codice tributo assegnato al comune di Casalromano.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore dall'1.1.2007.

Articolo 7

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 8 del 29/03/2007.

=====

Pubblicato all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione il **24/04/2007** per **15** giorni consecutivi fino al **09/05/2007**.

=====

Pubblicato per ulteriori giorni 15 dal _____ al _____.

=====

Entrato in vigore in data **01/01/2007** (art. 53, comma 16, della L. n.388/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE